

Certificazione Energetica: Italia in classe “G”

Difficoltà e inefficienza delle procedure per la certificazione energetica degli immobili

Ing. Jonathan Di Tommaso, Ordine Siracusa

Ing. Chiara Fiore, Ing. Giulia Barale, Ing. iunior Samuele Bianchi, Ordine Pisa

L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento che attesta il consumo di un fabbricato in termini energetici. Tale documento nasce come strumento per la conoscenza della classe energetica di un immobile al fine di poterne determinare il giusto valore in fase di compravendita. Sebbene al riguardo siano stati emanati molti decreti e linee guida, la situazione sul territorio nazionale risulta confusa e lontana dagli obiettivi alla base della certificazione.

Da un'analisi delle attuali procedure di certificazione energetica, sia in termini di normativa vigente che di metodologia applicata, partendo dal presupposto che la certificazione debba incentivare la costruzioni di immobili con elevata efficienza energetica e, conseguentemente, ridotti consumi, nasce una semplice domanda:

“Come si può pensare di migliorare gli immobili in Italia, se la sfida della qualità è persa in partenza?”

Per tentare di fare luce sull'argomento è necessario partire dai fondamenti della certificazione energetica e delle relative procedure, effettuando un'analisi comparativa della loro applicazione. Nello specifico, il fabbisogno energetico dell'edificio, ed in generale dell'unità immobiliare, viene identificato dal D.M. 26/06/09 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/09) con l'**indice di prestazione energetica globale (EPgl)**, dato dalla somma del fabbisogno relativo a riscaldamento invernale, produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento estivo e illuminazione artificiale. Tale indice, già privo di riferimenti all'eventuale apporto energetico conseguito mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili, risulta ulteriormente penalizzato dal fatto che non tutte le regioni d'Italia adottano integralmente lo stesso EPgl. Per quanto concerne la Toscana, il calcolo si basa esclusivamente su riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria, rendendo di fatto l'indice non più rappresentativo in termini di consumi energetici complessivi.

Ulteriore criticità delle procedure di certificazione è rappresentata dalla figura del tecnico abilitato per la redazione dell'ACE. In attesa dell'uscita del provvedimento nazionale relativo alla qualità dei soggetti certificatori, per regioni come la Toscana e la Sicilia, che non hanno diversamente normato rispetto al quadro nazionale, il tecnico abilitato è così definito:

“Per l'attività di certificazione energetica sono riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti

agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.”

Emerge quindi che un qualunque tecnico abilitato, senza alcuna formazione certificata in materia di efficienza energetica, possa fare richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione, ove presente.

Inoltre, l'Italia risulta in ritardo su ciò che attiene la certificazione energetica. La Commissione Europea ha infatti deferito il nostro paese per il mancato allineamento alle prescrizioni della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. A tal proposito un'importante novità è stata introdotta dal D.M 22/11/12 di modifica al D.M. 26/06/09, il quale ha abrogato, con effetto immediato, l'autodichiarazione del proprietario riguardo la pessima qualità energetica dell'edificio, par. 9 dell'all. A del DM 26/06/09, in attuazione appunto della direttiva europea alla quale stavamo contravvenendo.

Attualmente a riguardo è uscita solo una bozza di decreto, ovvero uno “Schema di DPR di attuazione dell'art.4, c.1, lett.c), del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii., concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

La normativa regionale, in alcuni casi, differisce da quella nazionale anche sull'obbligatorietà di acquisizione dell'ACE (tab.1), oltre che per l'ente preposto all'acquisizione dell'attestato (tab.2).

OBBLIGATORIETA' REDAZIONE ACE	Normativa		
	Nazionale	Toscana	Sicilia
accesso agli incentivi	SI	SI	SI
compravendita immobile	SI	SI	SI
edifici inagibili, inabitabili o destinati alla demolizione	SI	NO	SI
fabbricati industriali, artigianali o agricoli quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze produttive	NO	NO	NO
fabbricati isolati	SI Sup>25 mq	SI	SI Sup>25 mq
fabbricati temporanei con tempo di utilizzo < 2 anni	SI	NO	SI
locazione immobile	SI	SI	SI
nuova costruzione	SI	SI	SI
ricostruzione a seguito di demolizione di immobili	SI	SI	SI

Tab.1 – Confronto obbligatorietà di redazione dell'ACE

TRASMISSIONE ACE	TOSCANA	SICILIA
destinatario	amministrazione comunale	dipartimento regionale dell'energia
modalità	formato digitale o cartaceo	formato digitale o cartaceo

Tab.2 – Confronto procedure di trasmissione dell'ACE

In conclusione, affinché l'ACE possa rappresentare uno strumento chiaro ed utile per determinare i consumi di un immobile, sia per i tecnici che per i non addetti ai lavori, è necessario attendere e

recepire dalla UE le adeguate misure di sostegno tecnico-normativo. In particolare gli obiettivi da raggiungere sono:

- Semplificazione ed accelerazione delle procedure
- Qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'Energia
- Informazione e formazione per i committenti sui dati riportati nell'ACE
- Omogeneizzazione sul territorio nazionale delle modalità d'intervento degli Enti locali.